## Non ammissibilità dell'IRAP

Al fine di chiarire dubbi sull'ammissibilità dell'IRAP nei progetti LIFE+ si comunica quanto segue.

I servizi finanziari e legali interni della Commissione europea hanno confermato la <u>non</u> <u>ammissibilità dell'IRAP</u> nei progetti finanziati dall'Unione Europea ritenendo che l'IRAP è calcolata sulla base del costo del lavoro per le **organizzazioni pubbliche e non commerciali**, mentre è basato sul "valore netto della produzione" per le **compagnie private** ad eccezione di aziende agricole, banche ed assicurazioni per le quali è prevista una base imponibile ancora diversa. La tassa è quindi commisurata al <u>volume delle attività svolte dall'organizzazione</u> e non specificamente legata alla realizzazione di un progetto.

Il fatto che il calcolo dell'IRAP sia basato sul costo del lavoro del personale per le organizzazioni pubbliche e non commerciali non rappresenta un elemento tale da giustificarne l'ammissibilità. Anzi, l'eventualità che tale tassa sia riconosciuta come ammissibile per le sole organizzazioni pubbliche creerebbe una discriminazione nei confronti delle compagnie private per le quali la medesima tassa è legata al profitto d'impresa (totale dei ricavi meno totale dei costi di produzione).

La recente conferma fornita dai servizi finanziari interni della Commissione EU, hanno chiarito che la regola della non ammissibilità dell'IRAP deve essere applicata rigorosamente.